

La Gazzetta d'Acqui

GIORNALE SETTIMANALE

(Conto Corrente colla Posta)

ORARIO DELLA FERROVIA

PARTENZE: p. Alessandria 5,5 - 8,16 - 15,12 - 19,24 - Savona 4,50 - 8,12 - 12,30 - 17,26 - Asti 5,28 - 8,21 - 11,25 - 15,47 - 20,11 - Genova 6 - 8,12 - 15,7 - 20,26 - Ovada 22,2.
ARRIVI: da Alessandria 8,3 - 12,20 - 17,16 - 22,53 - Savona 7,56 - 15 - 19,14 - Asti 8,2 - 11,52 - 14,56 - 20,11 - 21,50 - Genova 7,53 - 11,17 - 15,37 - 20,3 - Ovada 5,18.

L'UFFICIO POSTALE sta aperto dalle 8 alle 19 per l'accettazione delle lettere raccomandate ed assicurate, distribuzione e vendita francobolli - dalle 8 alle 18 per l'accettazione e consegna pacchi postali - Per i Vaglia e risparmi (Cassa) dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16 giorni feriali, nei giorni festivi dalle 8 alle 12.

L'UFFICIO TELEGRAFICO dalle 7 alle 21 - L'ESATTORIA dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 giorni feriali, e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

La BANCA POPOLARE dalle ore 9 alle 11,30 e dalle 12,30 alle 15 giorni feriali.

L'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE nei giorni feriali dalle 9 alle 16 e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE dalle 9 alle 16, giorni feriali e dalle 9 alle 12, giorni festivi.

L'UFFICIO DEL REGISTRO dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12.

CONSORZIO AGRARIO COOPERATIVO dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 19 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 8 alle 12.

IL DIRITTO DI RAPPRESENTANZA delle minoranze

NON BISOGNA STRAVINCERE

Sono prossime le elezioni, per la rinnovazione di un terzo dei consiglieri della Società Operaia.

È dunque tempo che anch'io dica il mio pensiero al riguardo.

Ammetto subito che non intendo di parlare delle persone ma dei sistemi.

Il Consiglio della Società prefata si compone di 42 membri.

L'art. 6 dello Statuto Sociale stabilisce che annualmente ne verranno eletti 14; ma non dice che si possano scrivere tutti i 14 nomi sulle schede elettorali. Ora a me pare che la Società dovrebbe attenersi a quel giusto principio che costituisce una onesta e sudata conquista nella legislazione italiana, quello cioè del diritto di rappresentanza delle minoranze. Anche queste dovrebbero avere i loro rappresentanti nel consiglio di questo importantissimo sodalizio. Se così fosse, la Società ne risentirebbe un grande beneficio, non solamente perchè verrebbe osservato il sistema legale, ma specialmente perchè questo apporterebbe nuovo sangue e nuova vita nelle pressochè esauste fonti della Società Madre.

Negli anni decorsi ogni socio votava tanti nomi quanti erano i membri da nominarsi. Così la maggioranza non solo vinceva, ma stravincedo.

Ma lo stravincedo non può generare che apatia, inerzia ed indifferenza tanto nei soci che fanno parte delle minoranze quanto in quelli che appartengono alla maggioranza.

E questo è male, male gravissimo, perchè apatia, inerzia ed indifferenza sono sinonimi di stasi e la stasi è morte.

Le Società - anche quelle di mutuo soccorso - devono camminare coi tempi. Lo stare fermi significa restare indietro perchè il mondo cammina. Occorrono dei giovani attivi ed intelligenti - e questi non mancano - che uniscano le loro forze per dare vita nuova e moderna alla Società.

Tutte le istituzioni non possono spiegare un'azione veramente efficace se non sono vivificate da un grande soffio di entusiasmo giovanile.

Mi lusinga la speranza che la Società Operaia, che ha lo scopo nobilissimo ed umano del mutuo soccorso e che perciò conta fra le sue file uomini di tutte le età e delle più disparate opinioni, vorrà d'ora in avanti lasciare che tutti esprimano i loro intendimenti e le loro speranze per mezzo dei loro legittimi rappresentanti.

Ho rilevato il difetto, non certo per farne colpa agli uomini che furono finora a capo della nostra massima associazione operaia, chè, ne sono certo, agirono sempre in buona fede, e per quali nutro i sensi di simpatia, di fiducia e di rispetto; sibbene perchè sono fortemente convinto che anche le minoranze hanno diritto di essere rappresentate.

Libérale.

DELL'ELETTORATO

Per norma di chi può avervi interessi si trascrivono le condizioni per essere iscritto nella lista elettorale amministrativa secondo la Legge comunale e provinciale vigente.

Art. 12. — 1. Aver compiuto il 21° anno di età o di compierlo non più tardi del 15 maggio successivo all'anno in cui domanda l'iscrizione;

2. Essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno;

3. Avere uno degli altri requisiti determinati dalla legge.

Art. 13. — Sono elettori coloro che in virtù del testo unico della legge elettorale politica 28 marzo 1895 n. 83, trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno, esservi iscritti in virtù dell'art. 2 della legge istessa.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel Comune dove hanno il domicilio civile.

Art. 14. (Riassunto) — Avendo le condizioni di cui all'art. 12, possono essere elettori coloro che pagano una contribuzione diretta di qualunque natura, o lire cinque per tassa comunale; mezzadri od affittavoli di beni stabili colpiti da un'imposta diretta non minore di L. 15; coloro che pagano la pigione annua da L. 20 a L. 200.

(Per il Comune d'Acqui L. 130).

Art. 29. — Chi presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale del Comune deve corredarla con le indicazioni comprovanti:

1. La paternità, il luogo e la data di nascita;

2. L'atto, ove occorra, che provi il domicilio e la residenza nel Comune;

3. I titoli in virtù dei quali, a tenore della legge, domanda l'iscrizione; e tutti gli altri documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti ad essere elettore.

La domanda ed i documenti ad uso elettorale sono esenti da qualsiasi tassa e spesa.

Art. 30. — La prova di saper leggere e scrivere è data con certificato scolastico, o colla presentazione della domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga l'indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza di un Notaio e di tre testimoni.

L'art. 1, della legge elettorale politica precitata dice:

Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. Di godere per nascita o per origine dei diritti civili e politici del Regno;

2. Di aver compiuto il ventunesimo anno di età;

3. Di saper leggere e scrivere;

4. Di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.

Art. 2. — Sono elettori quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, coloro che provino d'aver sostenuto con buon esito l'esperimento prescritto dalla legge e dal regolamento sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio.

Sono elettori indipendentemente dalla indicata prova:

1. I membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere, d'arti ecc. ecc.

5. Coloro che servirono effettivamente sotto le armi per non meno di due anni, e che hanno istruzione corrispondente a quella che si impartiva nelle scuole reggimentali, da comprovarsi da un'espressa attestazione firmata dal Comandante del Corpo e rilasciata insieme al foglio di congedo.

Art. 3. — Sono parimenti elettori, quando abbiano le condizioni indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 1:

1. Coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di L. 19,80.

Al regio tributo prediale si aggiunge il provinciale non il comunale.

5. Coloro che pagano una pigione annua da L. 150 a 400. (Per Acqui L. 260).

Art. 18. — Ogni cittadino del Regno che presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale di un collegio deve in essa dichiarare:

1. La paternità, il luogo e la data della nascita;

2. I titoli in virtù dei quali domanda l'iscrizione;

3. Le condizioni di domicilio civile o politico e di abitazione agli effetti degli articoli 13, 24 e 47.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere, per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Art. 19. — Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

La prova voluta dal primo paragrafo dell'art. 2 deve risultare da certificato scolastico autenticato dall'Ispettore Scolastico del Circondario.

Analogo certificato, per gli effetti di questa legge, può essere domandato ed ottenuto da chi, non avendo compiuto nelle scuole comunali il corso elementare obbligatorio, si assoggetta ad un esperimento nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti scolastici, innanzi al Pretore del Mandamento assistito da un Maestro elementare.

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 15 Dicembre 1904

Presidenza AVV. CAV. GARBARINO, Sindaco.

Presenti: Accusanti — Baccalario — Baratta — Bonziglia — Braggio — Chiabrera — Giardini — Guglieri — Levi — Malvicino — Marengo — Moraglio — Ottolenghi M. S. — Dott. Ottolenghi — Pastorino — Rossello — Sgorio — Trucco.

Il Sindaco innanzi tutto commemora il marchese Vittorio Scati, prega il Consiglio di permettergli di dare sfogo ad un mesto pensiero che gli pesa sull'anima e soggiunge: « Io rivolgo gli occhi colà e veggio deserto quel seggio onorato dal quale pochi mesi or sono partiva la voce autorevole di un uomo che ebbe molta parte negli affari del paese ed esercitò grande influenza su uomini e cose. Il marchese Vittorio Scati non è più; l'uomo probo, l'onesto cittadino, l'intelligente amministratore è disceso nella tomba. Sia pace all'anima sua ».

Poiché dopo aver detto che per ben 34 anni non interrotti il marchese Scati fu nostro consigliere comunale, enumerò le diverse opere sorte dietro sue proposte e concluse esprimendo il rammarico per la repentina perdita d'un uomo che ancora molti servizi poteva portare al paese.

Accusanti pure con elevate parole commemorò il Marchese Vittorio Scati.

Si procede quindi alla nomina di un membro del Consiglio dirigente della Scuola Iona Ottolenghi in surrogazione del defunto Marchese Vittorio Scati e con voto unanime venne eletto il sig. Dott. Cesare Chiabrera Castelli.

In seguito si passa al Bilancio del 1905; dopo breve discussione sui capitoli, è approvato a seconda delle proposte fatte dalla Giunta.

Venne poi dato incarico al Sindaco per la nomina di una Commissione, che debba fra breve riferire sul da farsi circa la domanda, per l'aumento da L. 3000. a 4000 lire, della banda cittadina.

Malvicino e Rossello chiedono venga continuato il sussidio di L. 300 alla Camera del Lavoro. Posta la cosa a votazione ottiene solo due voti.

Un aumento di L. 1000 viene chiesto al nostro comune per la Banda Cittadina, a noi pare non sia enorme la domanda, tanto più che per la banda la concessione di queste L. 1000 è questione di vita o di morte.

E sarebbe cosa gravissima pel nostro Comune il lasciar cadere una istituzione che per ben cinque anni si è tenuta in piedi a forza di sacrifici.

Troppo si è già parlato a questo riguardo ed è nella convinzione di tutti come il decoro della nostra Città sarebbe menomato se la Banda cadesse.

Nutriamo quindi fiducia che il nostro egregio Sindaco e la Commissione chiamata a dare il proprio giudizio in proposito vorrà appoggiare la domanda della nostra banda e non dare, con un rifiuto, il tracollo ad una associazione che ebbe sempre il plauso dell'intera cittadinanza e che la cittadinanza onora.

CORTE D'ASSISE DI PAVIA

L'omicidio del Bormida

IL PROCESSO RINVIATO E L'ARRESTO DI TRE DONNE

Nell'udienza di sabato scorso, si escussero varie persone che affermarono che il Peira Carlo è arrivato a Prasco nel pomeriggio del 30 Luglio 1902. La vedova Peira, costituitasi parte civile contro Goslino, Ferrari e Sartoris, quantunque nelle sue denunce di essi non abbia mai parlato, ha affermato recisamente che era impossibile che il suo povero marito assassinato abbia fatto comunella con donne di mal affare e cogli attuali accusati, essendo nemico delle donne, del vino e del giuoco. Altrettanto afferma una signora di Genova, la signora Battistelli Artemisia, presso cui abitò per molto tempo il Peira.

Nelle udienze successive altri testimoni ebbero a deporre che gli accusati ebbero bensì a giocare ed a vincere con uno sconosciuto che avrebbe detto essere un mediatore e negoziante di San Stefano Belbo, ma che il giorno cui essi avrebbero giocato non sarebbe il 30 o 31 Luglio 1902 ma il 22 Luglio, giorno di martedì.

Altri ancora avrebbero affermato che quanto avevano detto nell'istruttoria scritta a carico degli accusati era una menzogna inventata per volere del delegato Milani.

Tra questi ultimi vi sono certe Borelli Adelina, Conconine Paolina ed Andreone Giovanna, per le quali il Procuratore del Re pensò bene di chiedere alla Corte l'incriminazione e l'arresto.

L'Andreone Giovanna era il caposaldo dell'accusa sinora, è quella che in istruttoria avrebbe detto prima al delegato poi al sig. Giudice Istruttore che una sera del 30 o 31 luglio 1902 verso le ore 22 avrebbe visto sulle rive del Bormida presso la strada che da Visone conduce allo stabilimento militare un nucleo di persone, tra cui Goslino; avrebbe udito un gemito, un rantolo, ed un tonfo nel fiume. Non avrebbe mai narrato nulla di tutto ciò al suo amante Gea, nè in quella sera, nè in altra epoca, nemmeno dopo il suo arresto eseguito subito dopo l'omicidio Peira, nè in Francia dove andò appena uscita dalle carceri.

All'udienza però invocando Dio e pian-gendo, dichiarava che tutto ciò che prima aveva detto era falso e che certe modalità del fatto erano state esposte dal delegato.

Le altre due avevano affermato circostanze intorno al giuoco ed agli individui che vi presero parte (gli accusati) e al giorno in cui avvenne.

Esse pure all'udienza dissero che furono di continuo perseguitate, arrestate, spaventate di carcere più grave, eccitate con promesse di protezione dal delegato Milani e che quanto avevano detto nell'istruttoria non era vero - aggiunsero che il delegato andava sovente in casa loro e che talora